



# COMUNE DI TERRICCIOLA

Provincia di Pisa

**Regolamento per l'adozione delle aree a verde pubblico e spazi verdi di proprietà comunale mediante valorizzazione, riqualificazione e donazione di elementi di arredo urbano da parte di associazioni, imprese, ditte commerciali.**

## INDICE

Articolo 1. Finalità

Articolo 2. Oggetto, soggetti affidatari e disciplina

Articolo 3. Prescrizioni di carattere generale

Articolo 4. Obblighi generali assunti dal Concessionario

Articolo 5. Cartellonistica

Articolo 6. Durata della Convenzione

Articolo 7. Facoltà ed obblighi diversi

Articolo 8. Sanzioni

Articolo 9. Responsabilità

Articolo 10. Contenzioso

Articolo 11. Oneri tributari e fiscali

-

## Articolo 1. Finalità

1. L'Amministrazione Comunale di Terricciola, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani sono beni che appartengono e arricchiscono la collettività e che il loro mantenimento e conservazione rappresenta attività di pubblico interesse, con il presente regolamento intende normare la concessione a soggetti ed enti privati interessati di cui al succ. art. 2.3, di **“spazi verdi, giardini, aiuole, rotonde, piazze o parti di esse, spartitraffico e marciapiedi”** di proprietà o di competenza comunale, e di **ogni altra area** di proprietà o competenza comunale la cui adozione sia compatibile con le finalità del presente regolamento, anche permettendo la possibilità dell'inserimento, da parte di privati, di elementi di arredo urbano nel contesto cittadino.  
L'inserimento di nuovi elementi, negli spazi e con le tipologie idonee al contesto, dovranno comunque essere preventivamente indicati e concordati con il competente Ufficio Comunale.
2. Con tale programma l'Amministrazione comunale si propone di coinvolgere la cittadinanza, le imprese e le associazioni nella **gestione attiva di beni comuni**, sensibilizzando processi di partecipazione e autogestione del Patrimonio Comunale mediante l'assunzione, da parte del privato, di interventi e di investimenti che migliorino l'aspetto della *“cosa pubblica”* assumendone contestualmente, la successiva manutenzione ordinaria e pulizia della stessa.
3. Ove previsto, la tipologia dell'arredo urbano da realizzare dovrà essere in conformità all'area interessata e prevalentemente costituita da:
  - sistemazioni a verde: piante, alberi, siepi fiori, ecc
  - sistemazione o installazione di attrezzature connesse: muretti, staccionate, panchine, cestini, etc.

## Articolo 2. Oggetto, Soggetti affidatari e disciplina

1. Il programma di adozione delle aree verdi ha per oggetto l'assegnazione a soggetti di cui al successivo “punto 3” che abbiano interesse alla cura del verde, degli spazi ed aree verdi di proprietà o competenza comunale finalizzata altresì, ove possibile, all'inserimento di elementi di arredo urbano consoni all'area interessata, ad interventi di miglioramento e provvedere direttamente alla manutenzione, **ferma restando la funzione e la destinazione pubblica**, al fine di migliorare la qualità e il decoro urbano.  
L'area adottata dovrà rimanere completamente accessibile e fruibile dalla collettività, fatta salva la temporanea interdizione strettamente limitata allo svolgersi degli interventi di manutenzione o a quanto diversamente stabilito nella Convenzione.
2. Ai fini dell'adozione e manutenzione per aree adibite a verde pubblico si intendono le aree a verde e aree pubbliche di proprietà dell'Ente o competenza comunale, di seguito indicate:
  - Aree attrezzate, parchi e giardini pubblici;
  - Spazi verdi;
  - Aree, aiuole stradali, rotatorie e spartitraffico;
  - Aree di pertinenza dei plessi scolastici;
  - Aiuole fiorite;
  - Aree generiche verdi pubbliche;
  - Piazze o parti di esse;
  - Marciapiedi;
  - Fioriere ornamentali;
  - Alberate cittadine e alberi comunali in genere.
3. I soggetti che possono proporre l'adozione tramite apposita richiesta, sono di seguito indicati:
  - a. singoli cittadini;
  - b. condomini;
  - c. imprese e società costituite in qualunque forma;
  - d. ditte individuali;
  - e. ditte commerciali;
  - f. cooperative;
  - g. consorzi;

- h. associazioni – circoli – comitati;
  - i. operatori commerciali;
  - j. associazioni di volontariato;
  - k. istituti di credito;
  - l. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
  - m. parrocchie;
  - n. soggetti che abbiano sede o che operano nel territorio comunale.;
  - o. altri soggetti interessati.
4. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione con ogni singolo interessato che ne faccia richiesta. La richiesta dovrà essere presentata al Comune di Terricciola compilando l'apposito "Modulo di domanda" di cui all'Allegato 1 del presente regolamento.
5. Nel caso di richiesta plurima per una stessa area, avrà la precedenza il soggetto con sede nel territorio comunale.
6. Ciascuna convenzione dovrà essere corredata da una scheda tecnica, compilata dall'Ufficio Comunale competente.
7. La scheda tecnica, in linea di massima, dovrà contenere:
- Descrizione bene oggetto dell'adozione,
  - Individuazione grafica dell'area (esempio: Estratto PO, oppure estratto cartoteca regionale con rappresentazione sovrapposta di immagine aerea con particelle catastali, se presenti progetti eseguiti o in fase di realizzazione, oppure quant'altro ritenuto necessario per individuare graficamente l'area in oggetto);
  - Identificativi catastali (Foglio e particella ove presenti)
  - Superficie area mq. rilevabile dalla superficie catastale oppure da poligonale misurabile con software gratuito che genera immagini virtuali dei luoghi utilizzando immagini satellitari
  - Manutenzioni necessarie (Breve descrizione di quanto necessario)
  - Modi e tempi di esecuzione;
  - Indicazione della possibilità di inserimento nuovi arredi o nuove essenze arboree o arbustive (Breve descrizione);
  - Modalità di manutenzione, conservazione e ripristino (Breve descrizione);
  - Eventuali altri elementi tecnici utili che la singola area richiede:
  - Note (Indicazione di eventuali note aggiuntive)
8. Nelle aree a verde oggetto di adozione e interessate dall'inserimento di nuovi elementi di arredo urbano (cestini, fioriere, panchine, giochi per bambini, ecc.), di tipologia espressamente approvata dal Settore Tecnico; gli stessi dovranno essere dotati delle certificazioni di conformità e corretta posa in opera, secondo la normativa vigente, ed essere mantenuti nel rispetto della normativa tecnica di sicurezza.
9. Ciascuna convenzione dovrà far espresso riferimento al presente regolamento e comprendere le prescrizioni, gli obblighi, le prerogative e tutto quanto previsto al fine di una corretta e funzionale gestione.

### **Articolo 3. Prescrizioni di carattere generale**

1. L'adozione si applica sulle aree verdi, viarie e di servizio alla viabilità presenti sull'intero territorio comunale e, in generale, sulle aree di proprietà o competenza comunale che abbiano le caratteristiche di cui all'Art. 2 punto 2 per le quali l'amministrazione comunale, a seguito della presentazione della richiesta di adozione, manifesti l'interesse a darle in affidamento.
2. L'intervento da parte del soggetto che ha manifestato l'interesse ad intervenire, comprende le seguenti operazioni:

- Conservazione e manutenzione delle aree concesse da effettuarsi mediante interventi di sfalcio, irrigazione, concimazione, disseccazione infestanti, pulizia ed eventualmente lavorazioni del terreno e risemina dei tappeti erbosi.
  - Collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi.
  - Potatura, irrigazione, concimazione di alberi, siepi, arbusti già presenti o messi a dimora.
  - Manutenzione di arredo urbano esistente (quali panchine, cestini, giochi per bambini e simili) nell'area adottata
  - Eventuale inserimento e cura di nuovi arredi come sopra individuati
3. Le aree adottate, potranno essere utilizzate anche per la realizzazione di orti didattici, da realizzare previa presentazione di progetto fornito dal soggetto affidatario, valutato dal Settore Tecnico e ed approvato dalla Giunta, la cui specifica regolamentazione verrà concordata all'interno della convenzione di adozione.
4. Qualora le aree date in adozione siano dotate di impianto d'irrigazione e impianto di illuminazione a terra, detti impianti dovranno essere presi in carico, con i relativi oneri di manutenzione ordinaria e conservazione, dal concessionario. L'eventuale manutenzione straordinaria resterà a carico dell'Ente ad eccezione nei casi in cui il malfunzionamento sia riconducibile all'errato uso del concessionario.  
In tal caso la riparazione dovrà essere effettuata dal concessionario.  
Le aggiunte o modifiche agli impianti esistenti effettuati dal concessionario, dovranno a fine lavori essere dotate di dichiarazioni di conformità da consegnare all'Ente
5. Sono escluse le opere ed interventi di manutenzione straordinaria non imputabili ad una scorretta o mancata manutenzione da parte del concessionario, su eventuali impianti presenti nell'area e dell'arredo urbano.
6. Restano a carico del Comune l'onere per i consumi idrici ed elettrici.
7. L'area adottata, nel caso in cui venga fornita una nuova progettazione, deve essere dimensionata in modo razionale e funzionale rispetto al contesto in cui è inserita, rapportata all'interesse della parte, e nella salvaguardia degli interessi di terzi.  
La progettazione deve inoltre tenere conto della finalità superiore di corretta gestione complessiva futura.  
Tali requisiti e connotazioni sono determinati esclusivamente dall'Amministrazione comunale a mezzo degli uffici competenti.  
Il progetto di realizzazione dell'intervento dovrà essere presentato dal Concessionario al Settore Tecnico e, previo parere dello stesso, dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale. Detto progetto approvato sarà parte integrante della Convenzione.  
Complessivamente il progetto, dovrà rappresentare chiaramente gli interventi da realizzare oltre al piano di manutenzione dell'opera.  
La tipologia dell'arredo urbano da realizzare dovrà essere prevalentemente costituita da sistemazioni a verde: piante, alberi, siepi fiori ed attrezzature connesse quali muretti stacciate etc. Può essere ammessa anche la presenza di installazioni varie da approvare preventivamente.  
L'approvazione da parte dell'ufficio, se necessario integrato dal parere dell'Ufficio di Polizia Municipale per quanto riguarda il rispetto del Codice della Strada e l'approvazione finale della Giunta, saranno condizioni necessarie per la stipula della convenzione.
8. Il presente regolamento prevede inoltre la possibilità di acquisire da parte del Comune di Terricciola, a seguito di **Atto di donazione da parte di soggetti privati e/o associazioni**, di elementi di arredo urbano (panchine, cestini gettacarte, fioriere, stacciate, attrezzature gioco per bambini, ecc.). L'atto di donazione di modico valore potrà essere recepito dalla

Giunta Comunale.

9. L'inserimento degli arredi può avvenire su tutte le aree, piazze, vie, giardini, ecc..del territorio comunale, per le quali l'Amministrazione comunale, all'atto della presentazione di richiesta da parte di soggetti privati e/o associazioni, abbia manifestato interesse. L'inserimento dei nuovi elementi di arredo dovranno comunque essere valutati per la parte tecnica dal Settore Tecnico del Comune di Terricciola.
10. Per tutta la durata della Sponsorizzazione non è consentita la collocazione dei Seguenti manufatti o piantumazioni:
  - Transenne o cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo che non siano i cartelli informativi pubblicitari dello sponsor.
  - Panchine o sedili, impropri in area che non deve essere accessibile per sicurezza stradale o altro.
  - Collocazione di alberature a meno di 6 metri dal bordo esterno della rotonda.
  - Collocazione di siepi a meno di metri 1.50 dal bordo esterno della rotonda/aiuola per non comportare, con la crescita, l'espansione della vegetazione per non ostacolare la visibilità.
  - Creazione di avvallamenti con fondo a quota inferiore della superficie stradale di contorno alla rotonda/aiuola.
  - Sistemazioni di terreno in pendenza che comportino lo scivolamento di terreno o fogliame o materiale di risulta di manutenzione o di acqua nella sede stradale di contorno.

#### **Articolo 4. Obblighi generali assunti dal Concessionario**

1. Il concessionario che adotta lo spazio od area verde, è tenuto ad eseguire, a proprio carico, i lavori di conservazione, manutenzione, ecc., come elencati nella scheda tecnica allegata alla concessione, con i mezzi, i materiali e la manodopera necessari, la corretta e puntuale esecuzione degli interventi ed opere previsti.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella scheda tecnica, dovrà essere sottoposta all'ufficio competente comunale e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al concessionario.
3. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
4. Il Comune, a mezzo dei propri uffici, si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della scheda tecnica.
5. Tutti gli interventi eseguiti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.  
L'area data in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.
6. Lo sponsor è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri enti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinario o di rifacimento dell'Ente proprietario.
7. Il concessionario dovrà inoltre farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'allestimento e manutenzione dell'area.

### **Articolo 5. Cartellonistica**

1. Il concessionario potrà avvalersi della facoltà di segnalare l'adozione e la presa incarico dell'area, collocando all'interno dell'area verde stessa e nella posizione che riterrà più opportuna, dei cartelli in cui siano inclusi lo stemma del Comune e la seguente dicitura: "**La manutenzione di questa area è stata affidata dal Comune di Terricciola a \_\_\_\_\_**". Tale facoltà di segnalazione potrà essere accompagnata dall'inserimento dell'indicazione inerente l'attività del concessionario.  
Al fine di valorizzare il territorio, il concessionario è invitato ad inserire nella cartellonistica eventuali citazioni o immagini di autori del territorio, una piccola sintesi storica del territorio, o del concessionario stesso oltre immagini di zone o aree ritenute idonee ad impreziosire il territorio.
2. Il numero di cartelli, rapportato alla superficie adottata non dovrà superare n. 2 unità.
3. Le dimensioni, i materiali con cui saranno realizzati, sono individuate nell'allegato 3 del presente regolamento. In linea generale detti cartelli, dovranno essere montati su supporti che offrano adeguata resistenza al vento, realizzati in materiale non facilmente deteriorabile, la struttura con spigoli arrotondati e non dovranno essere collocati in posizione tale da arrecare danni o infortuni alle persone. Non dovranno inoltre costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione stradale.
4. Il Comune per quanto di propria competenza rilascia l'autorizzazione o nulla osta al Concessionario per l'installazione della cartellonistica pubblicitaria.
5. La cartellonistica da porre sulla viabilità di altri Enti deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente Proprietario della strada (ANAS o Provincia).
6. L'affidatario dovrà inoltre farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi dalla collocazione di detti cartelli.
7. Nel caso di donazione di arredi urbani, sarà a carico del Comune porre una targhetta riportante il nome del donatore (ditta, società, ente o associazione).

### **Articolo 6. Durata della Convenzione**

1. La convenzione per l'adozione delle aree verdi avrà durata di cinque anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa e alla scadenza si intenderà tacitamente rinnovata per altri due anni salvo comunicazione della volontà di non rinnovare la convenzione che dovrà pervenire all'Ente almeno 6 mesi prima della scadenza della convenzione.
2. La convenzione potrà essere tacitamente rinnovata qualora non sia stata fatta richiesta da altro soggetto entro 6 mesi dalla scadenza.
3. I rinnovi successivi al primo, avranno cadenza biennale salvo comunicazione della volontà di non rinnovare la convenzione che dovrà pervenire all'Ente almeno 6 mesi prima della scadenza del biennio.

Tuttavia, per consentire massima fruibilità dello strumento dell'adozione delle aree verdi, qualora le richieste di adozione siano superiori rispetto al numero di aree verdi adottabili, l'Amministrazione Comunale, ferma restando la durata stabilita nella convenzione e l'eventuale tacito rinnovo per due anni della stessa, potrà discrezionalmente avvalersi della facoltà di recedere dalla convenzione comunicandolo al privato concessionario almeno 6 mesi prima della scadenza, per consentire la gestione dell'area ad altri soggetti richiedenti.

4. Ogni competenza in merito alle convenzioni singole ed ai rinnovi è attribuita all'ufficio competente.
5. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in affidamento con preavviso di mesi 3 (tre) da comunicarsi al concessionario sponsor con lettera raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno o tramite PEC.
6. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.
7. Nel caso di donazione di arredi urbani, la convenzione è valida sino alla durata temporale dell'arredo elargito, ovvero, nel caso di ditte ed associazioni, sino alla presenza nel territorio comunale delle stesse.  
La convenzione sarà valida fino quando il bene donato, effettuate le normali manutenzioni e/o riparazioni (a carico del Comune) non viene dichiarato fuori uso da parte dell'amministrazione; in questo caso l'Ente avrà cura di informare il concessionario dell'avvenuta messa in fuori utilizzo dell'arredo donato. Il Concessionario avrà la possibilità di sostituire il bene dichiarato fuori uso, sottoscrivendo entro trenta giorni dal ricevimento della nota di dismissione, una nuova convenzione con il Comune, acquisendo diritto di priorità rispetto ad eventuali altre richieste di sistemazione.

#### **Articolo 7. Facoltà ed obblighi diversi**

1. L'area verde data in affidamento o gli arredi urbani donati al Comune conservano la destinazione ad uso pubblico.
2. Previo assenso dell'ufficio comunale competente, è consentito all'affidatario di migliorare lo spazio/area verde con elementi decorativi e di abbellimento a proprio esclusivo carico e previa autorizzazione degli uffici comunali competenti.
3. Nel caso dovessero rendersi necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da parte dell'amministrazione comunale o di imprese, ditte e enti erogatori di servizi, il concessionario dovrà a seguito di semplice comunicazione dell'ufficio comunale competente, consentire l'esecuzione dei lavori e senza nulla pretendere nel caso in cui l'area, in conseguenza dei lavori eseguiti, dovesse subire modificazioni o alterazioni.
4. E' fatto divieto di sub-concedere la convenzione e di consentire pubblicizzazioni ad altri soggetti, essendo la convenzione stipulata in modo esclusivo con il concessionario, salvo i casi di cambio di ragione sociale della persona giuridica.
5. L'area affidata al Concessionario, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, conserverà per tutta la durata della Convenzione stessa, la destinazione pubblica e nessun utilizzo esclusivo è concesso al Concessionario.

#### **Articolo 8. Sanzioni**

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, a mezzo di propri incaricati, sopralluoghi per verificare lo stato di avanzamento lavori e di manutenzione dell'aree concesse e delle strutture, richiedendo se del caso, gli interventi ed i lavori ritenuti necessari.



2. Qualora venga rilevata l'abusiva alterazione dei luoghi, il Comune assegnerà, un congruo termine per il ripristino dei luoghi e nel caso di perdurante inosservanza ed inadempienza la Convenzione sarà risolta e applicate le disposizioni di legge per il ripristino dei luoghi con oneri a carico del concessionario.
3. In caso di mancato inizio dei lavori e degli interventi entro mesi tre dalla sottoscrizione della convenzione, il Comune provvederà a diffidare la parte invitandola ad iniziare o a concludere gli interventi entro un tempo assegnato. In caso di inottemperanza della diffida, la convenzione si intenderà risolta, con facoltà da parte del Comune di concedere l'area ad altri soggetti richiedenti e, se del caso, richiedere il ripristino delle condizioni di decoro con onere a carico del concessionario iniziale diffidato.
4. Oltre alle norme previste dal presente regolamento, sono fatte salve tutte quelle in materia previste dal vigente Codice della Strada, e dal regolamento di polizia rurale.

### **Articolo 9. Responsabilità**

1. La parte convenzionata, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità e gli oneri assicurativi per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e, comunque, derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione, sollevando l'amministrazione comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito.
2. Il concessionario provvederà a presentare copia della polizza assicurativa all'amministrazione comunale entro la data di stipula della convenzione.

### **Articolo 10. Contenzioso**

1. Ogni controversia, che non comporti risoluzione della Convenzione così come previsto dall'art. 8, viene definita in via conciliativa tra le parti.
2. In caso di mancata conciliazione, ogni controversia, viene definita in via conciliativa tra le parti adendo l'organismo di mediazione civile del foro di Pisa, ovvero il Tribunale di Pisa ove l'esperimento della conciliazione non vada a buon fine.

### **Articolo 11. Oneri tributari e fiscali**

La convenzione sarà redatta in forma di scrittura privata.